SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 367

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, SALVATO, ANTONIAZZI, LAMA, CASCIA, CONSOLI, BAIARDI, VECCHI, LOPS e IANNONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987**

## Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge muove dalla necessità di superare le disparità di trattamento in caso di maternità per le lavoratrici autonome.

Infatti, la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: «Tutela della lavoratrice madre», mentre risolve in modo positivo il problema delle lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente, prevede, per le lavoratrici autonome, solamente un assegno di maternità, *una tantum*, di lire cinquantamila.

Ciò che ci ha resi convinti della necessità di un nuovo intervento legislativo non è tanto la inadeguatezza della indennità *una tantum*, inadeguatezza che pure esiste; bensì l'esigenza di impostare il provvedimento in un'ottica di riconoscimento del valore sociale della maternità nonchè del valore professionale delle lavoratrici madri.

Anche se questo testo affronta soltanto uno degli aspetti assai complessi del tema della maternità e l'affermazione del suo grande valore sociale, ci sentiamo di sostenere che il presente disegno di legge rappresenta un grande passo in avanti sia dal punto di vista sociale che da quello economico. Infatti, il presente disegno di legge prevede l'unificazione della normativa al fine di garantire ai soggetti che ne abbiano diritto, e per tutto il territorio nazionale, un identico trattamento (oggi vi sono forti diversificazioni tra regioni e regioni per interventi autonomi delle istituzioni regionali) e una importante riaffermazione della maternità come fatto di grande valenza sociale.

Del resto, una perequazione del trattamento di maternità nei confronti delle lavoratrici autonome si impone anche in considerazione di una loro forte presenza nella società attuale (tante sono le artigiane, esercenti, coltivatrici dirette); una presenza di lavoro autonomo delle donne che registra, in questi ultimi anni, un costante aumento.

Il disegno di legge che presentiamo è identico alla proposta di legge approvata unanimemente dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1987. Tale scelta non è soltanto dovuta al fatto che abbiamo partecipato a quella formulazione e ne condividiamo le linee di fondo, ma anche ad altre considerazioni:

*a*) pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento stante l'urgenza dello stesso;

*b*) sottolineare il lavoro unitario compiuto nella precedente legislatura.

Su questo secondo aspetto, a conclusione di questa breve relazione, desideriamo esprimere una considerazione di tipo politico. L'unità raggiunta su questo testo dalle diverse componenti politiche del Parlamento nella IX legislatura, particolarmente manifestatasi tra le elette, segnala la possibilità di contrastare quelle filosofie, che da più parti si manifestano, tendenti ad un ridimensionamento della portata sociale della legislazione italiana nei confronti della donna e della sua complessità sociale.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio*)

1. Dal 1° gennaio 1987 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 2.

(*Modalità di erogazione*)

1. L'indennità di maternità di cui all'articolo 1 viene erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall' unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 3.

(*Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre*)

1. Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i

tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

Art. 4.

(*Lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali*)

1. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella *A* e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

Art. 5.

(*Indennità in caso di aborto*)

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 per un periodo di trenta giorni.

Art. 6.

(*Copertura degli oneri*)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:

*a*) con un contributo annuo di lire 15.000 per unità attiva iscritta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, a partire dal 1° gennaio 1987;

*b*) con un contributo annuo a carico dello Stato a norma dell'articolo 7, comma 2.

Art. 7.

(*Variazioni dei contributi*)

1. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui all'articolo 6, lettera *a*), in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.

2. Il contributo annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, lettera *b*), determinato con la legge finanziaria, è pari alla differenza fra il gettito contributivo risultante dal combinato disposto dell'articolo 6, lettera *a*), e del comma 1 del presente articolo, e l'ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 8.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1987-1989, pari ad annue lire 15 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fiscalizzazione dei contributi di malattia».

Art. 9.

(*Trasferimento fondi*)

1. I fondi di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, debbono essere versati all'INPS al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(*Abrogazione di disposizioni*)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.